

DISPOSIZIONI PER L'ATTUAZIONE DEL CODICE CIVILE E DISPOSIZIONI TRANSITORIE

R.D. 318 del 1942
CAPO I - Disposizioni di attuazione

Art. 49

Nel registro delle curatele, in un capitolo speciale per ciascuna di esse, si devono annotare a cura del cancelliere:

- 1) la data e gli estremi essenziali del provvedimento che concede l'emancipazione o della sentenza che pronuncia l'inabilitazione;
- 2) il nome, il cognome, la condizione, l'età e il domicilio della persona emancipata o inabilitata;
- 3) il nome, il cognome, la condizione e il domicilio del curatore nominato all'emancipato o all'inabilitato;
- 4) la data del provvedimento che revoca l'emancipazione o della sentenza che revoca l'inabilitazione.